



Corte di Appello di Bari

R.G.M.L. 430/14

Sent. n. 2967/15

Cron. n. 12079/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro - con l'intervento dei  
sigg. Magistrati:

Dott. Adolfo Blattmann D'Amelj - Presidente  
Dott. Vito Francesco Nettis - Consigliere  
Dott. Liberato Paolitto - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 430/2014 R.G.M.L., promossa con ricorso  
depositato in data 10 marzo 2014

da

Brienza Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Felicini  
e Fabio Casalini,

APPELLANTE

contro

Elevatori S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Angelo Marozzi e Gianluca  
Marozzi,

APPELLATO

Fatto e Diritto

1. Con ricorso depositato in data 10 marzo 2014 Brienza Francesco  
ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del  
Tribunale di Bari del 5 dicembre 2013 che, pronunciando nel  
contraddittorio della parte, odierna appellata, ha disatteso le sue  
domande volte alla declaratoria della illegittimità del licenziamento  
intimatogli (con comunicazione scritta del 5 gennaio 2006) con  
ogni conseguente statuizione, risarcitoria e ripristinatoria del  
rapporto, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, come da  
separato dispositivo.

2. Rileva la Corte che si è tra le parti perfezionato accordo  
conciliativo che (tra le altre pattuizioni) ha (espressamente)  
previsto la rinuncia <<all'azione>> (a fronte del versamento di  
somma a titolo di transazione generale novativa e di risarcimento  
del danno all'immagine); accordo questo che, com'è noto, (siccome  
concluso in sede cd. "protetta") è idoneo a fondare la dismissione



Corte di Appello di Bari

(definitiva) dei diritti del lavoratore (le cui rinunce e transazioni risultano, perciò, non più impugnabili).

Orbene da un siffatto accordo non può che conseguire, allora, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anche per le spese del giudizio (per vero dalle stesse parti autonomamente disciplinate in verbale di conciliazione), in quanto così venuta meno, tra le parti, ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005 n. 20860, Cass. 8 novembre 2003 n. 16785).

P. Q. M.

La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello, - avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Bari del 5 dicembre 2013, - proposto da Brienza Francesco nei confronti di Elevatori S.r.l., in riforma della sentenza appellata, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere, anche in ordine alle spese del giudizio.


Così deciso in Bari addì 19 novembre 2015.

Il Presidente  
dr. Adolfo Blattmann D'Amelj

Il Consigliere estensore  
dr. Liberato Pacifico

SENTENZA CONSEGNATA IN CANCELLERIA  
PER LA PUBBLICAZIONE IN DATA 24 NOV. 2015  
E PUBBLICATA IL 25/11/15

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giuseppe LOVASCIO





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 2640/2016  
RG 10780/09

Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona dell'Avv. Lagioia Giuseppe, Giudice Onorario in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19 maggio 2016, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10780 dell'anno 2009

**TRA**

**ASTRA BINGO S.R.L.**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio degli Avv.ti Del Vecchio Massimiliano e Scotto Di Minico Simona, che la rappresentano e difendono

- OPPONENTE -

**CONTRO**

**FIORE ANTONIO**, elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'Avv. Casalino Fabio, che la rappresenta e difende

- OPPOSTA -

Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.

**- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -**

Con ricorso depositato il 6 febbraio 2009, Fiore Antonio chiedeva fosse ingiunto alla Astra Bingo s.r.l., il pagamento della somma di euro 5.981,96, per debitoria riveniente dal mancato pagamento di quanto maturato in suo favore a titolo di trattamento di fine rapporto, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso a far data dal 16 gennaio 2003 sino al 23 settembre 2008.

In data 26 febbraio 2009 il Giudice adito, ritenuta fondata la domanda del Fiore, ingiungeva (d.i. n. 541/2009) alla Astra Bingo s.r.l. il pagamento dell'anzidetta somma, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT, interessi legali e spese di procedura, il tutto in favore del ricorrente.

Avverso suddetto provvedimento l'ingiunta proponeva opposizione con ricorso depositato il 26 maggio 2009 eccependo l'inesistenza del credito azionato assumendone l'avvenuta cessione.

Instaurato il contraddittorio si costituiva l'opposto contestando la fondatezza dell'avversa opposizione della quale ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.



La causa, istruita con la sola produzione documentale all'udienza odierna è stata discussa e, all'esito, decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui ne dava lettura in pubblica udienza.

**- MOTIVI DELLA DECISIONE -**

Preliminarmente occorre rilevare che all'odierna udienza entrambi i procuratori delle parti hanno dichiarato di non aver più interesse al giudizio e, il procuratore dell'opposto, di rinunciare al decreto ingiuntivo opposto, compensando tra loro le spese di lite.

Atteso pertanto l'assoluto difetto di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia giudiziale, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, stante pure l'accordo delle parti al riguardo, revocarsi il decreto ingiuntivo qui opposto, con compensazione tra le stesse delle spese di lite.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla Astra Bingo s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo 541/2009 emesso il 26 febbraio 2009 su istanza di Fiore Antonio, così provvede:

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Bari, il 19 maggio 2016.

IL CANCELLIERE  
(Luciana MICHIAREDDI)

IL G.O.T.

Avv. Giuseppe Lagioia